

CONVENZIONE TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II E L'A.O.R.N. OSPEDALI DEI COLLI.

Visti il D.Lgs. 517/99 che disciplina i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30/11/1998 n. 419 ed in particolare gli artt. 1, 2, 5 e 6;

il protocollo d'Intesa stipulato tra la regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, sottoscritto il 24/04/2012, tuttora in vigore, in particolare gli artt. 1, 4 e 8;

Considerato che tra il personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) di cui agli elenchi allegati al citato protocollo d'Intesa - assegnato all'A.O.U. Federico II - alcune unità svolgono la propria attività assistenziale presso le UU.OO.CC. di Pneumotisiologia I e di Pneumotisiologia II del DAI di Medicina Clinica, operanti presso l'Ospedale V. Monaldi, facente parte dell'A.O.R.N. "Ospedale dei Colli" (Allegato 1);

che gli oneri relativi agli stipendi e agli altri assegni fissi al personale universitario ivi utilizzato sono posti a carico del Bilancio dell'Università;

che per effetto di quanto disposto dall'art. 16 comma 7 della L. 448/2001, sono posti a carico del Bilancio dell'Università anche gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali da corrispondere al personale tecnico-amministrativo;

che per effetto di quanto previsto dall'art. 31 del DPR 761/79 e, a regime, dall'art. 6 del D.L.gls. 517/99 l'indennità assistenziale spettante al Personale Docente e Ricercatore e al personale tecnico-amministrativo utilizzato presso l'AOU grava sul Bilancio dell'Azienda medesima;

PREMESSO QUANTO SOPRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (d'ora in poi

denominata Università) C.F. n.00876220633, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Marrelli, domiciliato per la carica in Corso Umberto I, 80 Napoli;

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, (d'ora in poi denominata AOU) PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, Prof. Giovanni Persico, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 -Napoli;

L'A.O.R.N. OSPEDALI DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO, (d'ora in poi denominata AORN) PARTITA IVA n. 06798201213, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Antonio Giordano, domiciliato per la carica in Via L. Bianchi - 80131 Napoli;

CONVENGONO

Art.1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Nello spirito di collaborazione enunciato nel protocollo d'intesa indicato in premessa e per una fattiva collaborazione finalizzata all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra il servizio sanitario nazionale e l'Università – Scuola di Medicina e Chirurgia – l'AORN mette a disposizione dell'Università spazi, strutture, personale e tecnologie, avvalendosi così dell'esperienza didattico-formativa del personale universitario ed elevando l'offerta di assistenza nell'interesse congiunto di tutela della salute, della collettività e dei singoli cittadini. Tale organizzazione usufruirà degli spazi e delle attrezzature attualmente assegnati ed occupati dalle strutture assistenziali individuate nel successivo articolo.

Art. 3 – Sono oggetto della presente convenzione le unità di personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) afferenti alle UU.OO.CC. di



Pneumotisiologia I e Pneumotisiologia II del DAI di Medicina Clinica dell'AOU, operanti presso l'Ospedale V. Monaldi.

Il contingente di personale docente e ricercatore potrà essere integrato secondo le procedure previste dall'art. 8, commi 12 e 13, del Protocollo d'Intesa, acquisito il parere del Direttore Generale dell'AORN.

Art. 4 – Per i fini di cui sopra, l'AORN si impegna a garantire per le attività già in atto, la relativa dotazione di posti letto in conformità alle esigenze didattiche dell'Università ed assistenziali dell'AORN e secondo le indicazioni del Piano Ospedaliero Regionale vigente, oltre a tutto quanto necessario per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento delle relative funzioni, comprese le prestazioni diagnostico-strumentali e di consulenza.

L'utilizzo delle strutture aziendali da parte dell'Università, per le attività didattiche e di ricerca, sarà effettuato nel rispetto delle esigenze dell'AORN e per le attività assistenziali, secondo le indicazioni strategiche, organizzative e funzionali della Direzione Sanitaria Aziendale.

L'Assegnazione degli spazi potrà essere modificata dal Direttore Generale dell'AORN per esigenze indispensabili, garantendo comunque la piena funzionalità e lo svolgimento delle ore di attività, previa comunicazione al Rettore dell'Università e al Direttore Generale dell'AOU, i quali dovranno rilasciare parere entro il termine perentorio di giorni 30; in mancanza l'AORN sarà libera di assumere ogni decisione.

Successivamente alla stipula della presente convenzione, l'Università e l'AORN potranno integrare o rimodulare l'individuazione di strutture assistenziali per le finalità istituzionali della Scuola di Medicina e Chirurgia qualora ne ravvisino le ragioni di necessità e opportunità didattico-scintifiche, tenendo conto dei



9

programmi di sviluppo deliberati dagli Organi dell' Ateneo. Per tali ipotesi le parti si riservano ulteriori intese. Potranno, inoltre, integrare o rimodulare le strutture ai fini dell'offerta di assistenza, tenendo conto delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale. In tal caso, la disciplina del rapporto si intenderà riportata a quella prevista dalla presente convenzione per le attività già convenzionate.

Art. 5 – Sono a carico dell'AORN tutte le spese per la fornitura di beni e servizi per garantire le attività assistenziali ai degenti delle UU.OO.CC. oggetto della convenzione. Sono, inoltre, a carico della stessa AORN tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di ammodernamento relative ai locali, alle attrezzature e agli arredi in dotazione alle suddette strutture, nonché tutti i relativi costi generali (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, contratti di manutenzione ecc.).

Eventuali arredi, tecnologie o attrezzature di proprietà dell'Università e dell'AOU destinate al servizio assistenziale ed appartenenti alle attività oggetto della presente convenzione, sono concessi in uso gratuito all'AORN, la quale ne curerà la manutenzione a proprie cure e spese, provvedendo anche alla loro eventuale sostituzione qualora necessario per il mantenimento ed il miglioramento dell'attività assistenziale, dandone comunicazione all'Università per il discarico inventariale delle stesse, da disporre con verbale congiunto.

Art. 6 - Gli adempimenti in materia di personale connessi alla disciplina di cui al D.L.vo 81/08, relativamente all'attività assistenziale, saranno assolti dall'AORN, che assume la funzione di datore di lavoro.

Sono, altresì, a carico dell'AORN, gli oneri derivanti dall'applicazione delle normative in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (D.L.vo



9

81/08), individuandosi il Direttore Generale dell'AORN quale datore di lavoro.

Art. 7 – La gestione giuridica ed economica del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo è disciplinata secondo le modalità di cui al vigente protocollo d'intesa fra Regione Campania e l'Università.

In materia di orario di lavoro del personale docente e ricercatore si richiama quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e definito con DD.RR. n. 3004 del 25/09/2012 e n. 2121 del 12/06/2013 che prevedono, rispettivamente, n. 26 ore settimanali di attività assistenziale per i docenti e ricercatori in rapporto esclusivo e n. 22 ore settimanali di attività assistenziale per i docenti e ricercatori in rapporto non esclusivo.

Sarà cura dell'AORN dotare tutto il contingente – di cui all'allegato 1 - operante presso le citate UU.OO.CC., oggetto di convenzione, di apposito badge per la rilevazione delle presenze.

Art. 8 – La corresponsione degli stipendi e degli altri assegni fissi del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo grava sul bilancio dell'Università.

Saranno corrisposte, invece dall'AOU i trattamenti aggiuntivi di cui all'art. 31 del DPR 761/79 e, a regime, all'art. 6 del D.L.vo 517/99, connessi con la specifica attività assistenziale (retribuzione di risultato, di posizione ecc.) nei limiti e con le modalità previsti dallo stesso decreto, nonché ogni eventuale indennità aggiuntiva legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante, **con rimborso** delle relative risorse da parte dell'AORN.

Saranno, altresì, corrisposti direttamente dall'AOU gli stipendi e i compensi aggiuntivi spettanti al personale universitario a carico esclusivo dell'AOU (Elevate Professionalità ex gettonati) **con rimborso** delle relative risorse da



5

parte dell'AORN.

A tal fine, considerato che le predette indennità rientreranno nella previsione di determinazione dei fondi integrativi annuali per il personale del SSN in conformità ai relativi Contratti Nazionali di Lavoro, nel necessario adeguamento di detti fondi, sarà computato anche il personale universitario gestito dall'AORN.

Art. 9 - Il personale universitario potrà svolgere, in conformità a quanto previsto per la Dirigenza Medica e Sanitaria del SSN, attività libero-professionale intramoenia, in conformità al regolamento aziendale che disciplina le attività libero-professionali del personale del SSN.

Art. 10 - La gestione organizzativa e funzionale delle attività assistenziali, comprese quelle ambulatoriali, è attribuita all'AORN.

Il finanziamento regionale relativo alle attività assistenziali prodotte dalle unità operative a direzione universitaria spetta all'AORN, sia nell'attuale fase di attribuzione di quote del fondo sanitario regionale, sia nel caso in cui la Regione Campania dovesse optare un finanziamento collegato alla produttività (DRG).

Ai fini del computo delle attività a direzione universitaria, verrà, comunque, trasmesso all'Università la valorizzazione dell'attività prodotta in regime di ricoveri dalle unità operative a direzione universitaria, collocate presso l'Ospedale Monaldi, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del protocollo d'intesa regionale.

La spesa sostenuta per i farmaci nel c.d. File F e per i farmaci di fascia H dispensati dall'AORN nonché quella derivante da specifiche indicazioni o obiettivi regionali, sarà richiesta e rimborsata direttamente alla stessa AORN secondo le norme in materia di mobilità interaziendale e di compensazione.



5

Art. 11 – La presente convenzione entra in vigore dal 01/10/2013e avrà la durata di anni cinque. La stessa si intenderà rinnovata per pari periodo mediante formale espressione di volontà da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

La presente convenzione annulla e sostituisce qualsiasi altro atto convenzionale disciplinante i suddetti rapporti presso gli ospedali dell'AORN. Sarà comunque adeguata a normative nazionali e regionali che dovessero intervenire in merito.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti

Napoli,

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Prof. Massimo Marrelli _____

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Prof. Giovanni Persico _____

Per l'A.O.R.N. Ospedali dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO

Dott. Antonio Giordano _____

per

ALLEGATO N. 1

PERSONALE ASSEGNATO ALCONTINGENTE DELL'A.O.U. FEDERICO II ED OPERANTE PRESSO PRESSO L'A.O.R.N. DEI COLLI (A.O. V. MONALDI) - UU.OO.CC. DI PNEUMOTISIOLOGIA I E PNEUMOTISIOLOGIA II -

Personale docente e Ricercatore

Giacomelli Paolo
Perna Francesco
Ponticiello Antonio
Sanduzzi Zamparelli Alessandro
Bocchino Marialuisa
Molino Antonio
Mormile Mauro
Sofia Matteo
Stanziola Anna

Personale Tecnico-amministrativo

Abbamonte Paolo
Bondini Monica
Seta Raffaele
D'Angelica Rocco



9